

tasse sono ammesse a condizione che il loro importo non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio, e a condizione che per tutto il periodo di ammortamento la esazione delle tasse rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, nè il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto.

« Alle delegazioni sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette. Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per effetto delle delegazioni rilasciate a suo favore non potranno essere avocate per l'estinzione di altri debiti nemmeno verso lo Stato. »

(È approvato).

« Art. 3. I mutuatari, oltre all'interesse del quattro per cento netto, corrisponderanno a titolo di compenso per le spese di amministrazione dipendenti dai prestiti, una provvigione di centesimi 20 per ogni 100 lire del capitale iniziale mutuato. »

(È approvato).

« Art. 4. Alle cartelle emesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle loro cedole si applicano tutte le disposizioni che sono in vigore per i titoli a debito dello Stato.

« Gli Istituti di emissione sono autorizzati a valersi delle cartelle anzidette per tutte le operazioni, impieghi e investimenti per i quali debbono valersi dei titoli di Stato.

« Possono anche valersene gli istituti di assicurazioni in adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 145 del Codice di commercio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

Casana. L'emendamento che mi permetto di sottoporre alla Camera e che propongo perchè ho speranza di vederlo accolto dal Ministero e dalla Commissione, consisterebbe nell'autorizzare anche gl'istituti di beneficenza a reinvestire i loro capitali in queste cartelle.

Sembra a me che queste cartelle presentino tali vantaggi, soprattutto per gli enti locali, che sarebbe davvero un grave inconveniente non consentire ad essi di farne acquisto.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza

sono vincolate, per l'impiego delle loro somme, dall'articolo 28 della legge del 1890; è per conseguenza necessario che la legge autorizzi in modo speciale questo reinvestimento.

Qualora in queste cartelle potessero essere impiegati i capitali delle istituzioni di beneficenza, si avrebbe anche l'altro vantaggio che, cioè, la Cassa depositi e prestiti non sarebbe condotta a dovere impiegare in queste cartelle l'eccesso della quantità effettiva dei capitali suoi ai termini dell'articolo 5, che verrà, in seguito, a fare il servizio di queste cartelle. Il mio concetto è semplicissimo; ed io lo formulerei nel seguente comma:

« Così pure le istituzioni di beneficenza potranno investire le somme, oltrechè nei titoli di cui all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, anche in queste cartelle. »

Io spero che l'onorevole ministro e la Camera vorranno accogliere quest'aggiunta.

Luzzatti, ministro del tesoro. Debbo anzitutto chiedere che si facciano due piccole modificazioni all'articolo 4, mettendo un *ed* dove si dice: *dalla Cassa dei depositi e prestiti alle loro cedole*, e dicendo invece: *dalla Cassa dei depositi e prestiti ed alle loro cedole*, e cambiando la parola *assicurazioni* nella parola *assicurazione*.

In quanto poi alla proposta dell'onorevole Casana, io la credo opportunissima, e mi duole di non averci pensato prima. Questi titoli sono solidi ed eccellenti e così qualificati per le opere pie, che come si autorizza il loro acquisto per le Compagnie di assicurazione che vivono nel tempo, con maggior ragione si deve autorizzarlo per le opere pie che debbono godere le rendite e assicurare il capitale. Con queste cartelle avranno il beneficio del sorteggio e quello dell'interesse.

Questo è un titolo squisitamente idoneo per le istituzioni di beneficenza.

Presidente. Onorevole relatore, la Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Casana?

Cocco-Ortu, relatore. L'accetta.

Presidente. Onorevole Casana, poichè per proporre ora un emendamento Ella dovrebbe presentarlo insieme con altri dieci colleghi, così io metterò a partito l'articolo 4° con la sua aggiunta, che può ritenersi concordata fra Commissione e Governo.

Pongo dunque a partito l'articolo 4° così concepito:

« Art. 4. Alle cartelle emesse dalla Cassa